

- 1) L'art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 febbraio 1999, 1999/4/CE, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria deve essere interpretato nel senso che, nella commercializzazione di prodotti menzionati nell'allegato di tale direttiva, non esclude che possano essere utilizzate, oltre alle denominazioni di vendita, anche altre, come un'espressione commerciale o di fantasia.
- 2) L'art. 18, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in esame, che vieta i «riferimenti al dimagrimento» e i «riferimenti a raccomandazioni, certificati, citazioni, pareri medici o a dichiarazioni di approvazione» nell'etichettatura e nella presentazione di prodotti alimentari.
- 3) Gli artt. 28 CE e 30 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che vieta i «riferimenti al dimagrimento» e i «riferimenti a raccomandazioni, certificati, citazioni, pareri medici o a dichiarazioni di approvazione» nella pubblicità di prodotti alimentari importati da altri Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU C 202 del 24.8.2002.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

13 luglio 2004

nella causa C-262/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (<sup>1</sup>)

*(«Inadempimento di uno Stato — Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) — Radiodiffusione televisiva — Pubblicità — Misura nazionale che vieta la pubblicità di bevande alcoliche commercializzate in tale Stato membro, ove si tratti di pubblicità indiretta risultante dall'apparizione sullo schermo di pannelli visibili in occasione della ritrasmissione di talune manifestazioni sportive — Legge "Evin"»)*

(2004/C 228/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-262/02, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. H. van Lier), sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig. K. Manji, assistito dal sig. K. Beal) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra R. Loosli-Surrans), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, subordinando alla previa eliminazione delle pubblicità di bevande alcoliche la trasmissione televisiva in Francia, ad opera di canali televisivi francesi, di mani-

festazioni sportive che si svolgono nel territorio di altri Stati membri, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 49 CE), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), A. Rosas, C. Gulmann e J.-P. Puissechet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen e S. von Bahr, e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, ha pronunciato il 13 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 202 del 24.8.2002.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

**nel procedimento C-315/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Anneliese Lenz contro Finanzlandesdirektion für Tirol (<sup>1</sup>)**

*(Libera circolazione dei capitali — Imposta sui redditi da capitale — Redditi da capitale d'origine austriaca: Aliquota d'imposta del 25 % con effetto liberatorio o aliquota dimezzata rispetto all'aliquota media applicabile ai redditi complessivi — Redditi da capitale originari di un altro Stato membro: aliquota normale d'imposta)*

(2004/C 228/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-315/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Anneliese Lenz e Finanzlandesdirektion für Tirol, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 73 B e 73 D del Trattato CE (divenuti artt. 56 CE e 58 CE), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 73 B e 73 D, nn. 1 e 3, del Trattato CE (divenuti artt. 56 CE e, rispettivamente, 58, nn. 1 e 3, CE) ostano ad una normativa che consente ai soli titolari di redditi da capitale di origine austriaca di scegliere tra l'imposta speciale a carattere liberatorio e l'imposta ordinaria sul reddito con l'applicazione di un'aliquota dimezzata, mentre prevede che i capitali originari di un altro Stato membro siano obbligatoriamente assoggettati all'imposta ordinaria sul reddito senza riduzioni di aliquota.
- 2) Il diniego di concedere ai titolari di redditi da capitale originari di un altro Stato membro i vantaggi fiscali concessi ai titolari di redditi da capitale di origine austriaca non può essere giustificato dal fatto che il reddito delle società aventi sede in un altro Stato membro sia ivi soggetto ad una tassazione poco elevata.

(<sup>1</sup>) GU C 261 del 26.10.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-321/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Finanzamt Rendsburg contro Detlev Harbs (<sup>1</sup>)**

**(«Sesta direttiva IVA — Art. 25 — Regime comune forfetario applicabile ai produttori agricoli — Affitto di una parte di un'azienda agricola»)**

(2004/C 228/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-321/02 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Finanzamt Rendsburg e Detlev Harbs, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 25 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 25 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che un produttore agricolo, che abbia ceduto in affitto e/o in locazione a lungo termine una parte dei principali elementi della propria azienda agricola e che continui a praticare con la restante parte di essa l'attività di agricoltore, attività per la quale è assoggettato al regime comune forfetario di cui al detto articolo, non può far rientrare in tale regime forfetario il canone di un affitto e/o di una locazione del genere. I relativi proventi devono essere assoggettati al regime normale o, eventualmente, al regime semplificato dell'imposta sul valore aggiunto.

(<sup>1</sup>) GU C 289 del 23.11.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-345/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Pearle BV e.a. contro Hoofdbedrijfschap Ambachten (<sup>1</sup>)**

**(«Aiuti concessi dagli Stati — Nozione di aiuto — Compagnia pubblicitaria collettiva a favore di un settore economico — Finanziamento della campagna mediante contributi speciali a carico delle imprese del settore — Intervento di un ente di diritto pubblico»)**

(2004/C 228/12)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-345/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Pearle BV, Hans Puijs Optiek Franchise BV, Rinck Opticiens BV e Hoofdbedrijfschap Ambachten, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) e 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: